STUDIO 3 S.R.L
STRADA TORINO, 43 INT 30 - 10043 ORBASSANO (TO)
TEL. 011/23413615 FAX. 011/9017562
P.IVA E COD. FISC. 04586920011
ISCR. C.C.I.A.A. TORINO N° 645906
CAP.SOC. EURO 110.000,00 I.V.
WWW.STUDIO3SRL.IT - STUDIO3@STUDIO3SRL.IT

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

l'articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2021)

3) CREDITO SPETTANTE PER LE ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

10% DEI COSTI IMPORTO MASSIMO 2 MILIONI DI EURO.

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Ai fini dell'applicazione del comma 202 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano attività ammissibili al credito d'imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica indicate nei precedenti articoli 2 e 3 del presente decreto, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. 2. Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

BENEFICIARI

In queste attività rientrano le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

3) **RIENTRANO NEI COSTI PER L'ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA**

A) ***SPESE PER IL PERSONALE*** titolare di rapporto di lavoro **subordinato** o di lavoro **autonomo o altro** rapporto diverso dal lavoro subordinato, **direttamente impiegato** nelle operazioni di attività di design e ideazione estetica ammissibili svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni.
Le **spese di personale relative a giovani ricercatori** (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, con un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), **assunti dall'impresa** con contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato** e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, **concorrono in modo maggiorato** a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **150 per cento** del loro ammontare.

B) ***BENI MATERIALI MOBILI*** utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica **rientrano e quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice, e le altre spese**, utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari per l'importo ordinariamente deducibile ai fini del reddito d'impresa e nel **limite massimo complessivo pari al 30 per cento** delle spese di personale indicate alla lettera a)

C) ***SPESE PER CONTRATTI*** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.

D) ***SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA*** e servizi equivalenti inerenti alle attività innovative ammissibili, **nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale** indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c).

E) ***SPESE PER MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI*** impiegati nelle attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale di cui alla citata lettera a), ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).